2025/2560

15.12.2025

DECISIONE (UE) 2025/2560 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ([2]) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione).

(3) È opportuno integrare nell'accordo SEE i regolamenti (UE) 2021/1232 ([3]) e (UE) 2024/1307 ([4]) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.

(5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

([1]) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj).
([4]) Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L, 2024/1307, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1307/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

L. LØKKE RASMUSSEN

PROGETTO

DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ([2]).

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, dopo il punto 5haa (Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione) è inserito il testo seguente:

«5hab. **32021 R 1232**: Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41), modificato da:

— **32024 R 1307**: Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024 (GU L, 2024/1307, 14.5.2024).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) nonostante le disposizioni del protocollo 1, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità di vigilanza" s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al loro significato ai sensi del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità di vigilanza;

b) all'articolo 2, per gli Stati EFTA:

([1]) GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj.
([2]) GU L, 2024/1307, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1307/oj.

i) al paragrafo 2, lettera a), per "'pedopornografia' si intende: i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali; iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.";

ii) al paragrafo 2, lettera b), per "'spettacolo pornografico' si intende: l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di: i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; oppure ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.";

iii) al paragrafo 3 il riferimento all'articolo 6 della direttiva 2011/93/UE si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA;

c) all'articolo 3:

i) al paragrafo 1, lettera g), punto vii), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno", leggasi "entro il 31 gennaio ogni anno dopo l'entrata in vigore della [presente decisione]";

ii) al paragrafo 1, lettera g), punto vii), dopo la parola "Commissione" sono inserite le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA per i fornitori registrati negli Stati EFTA";

iii) al paragrafo 1, lettera h), punto v), per quanto riguarda gli Stati EFTA, il riferimento alla direttiva 2011/93/UE si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA;

d) all'articolo 7:

i) al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "Entro il 3 settembre 2021", leggasi "Non oltre due mesi dopo la data di entrata in vigore della [presente decisione]";

ii) al paragrafo 1, dopo la parola "Commissione" sono inserite le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA per i fornitori registrati negli Stati EFTA";

e) nel ricevere le informazioni dai fornitori ai sensi del presente regolamento, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA trasmette le informazioni alla Commissione senza indebito ritardo. Le informazioni comunicate da fornitori ubicati negli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate dalla Commissione.».

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/1232 e (UE) 2024/1307 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 275/2021 ([3]), del 24 settembre 2021.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
([3]) GU L, 2024/479, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/479/oj.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a …, …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE